Il diritto all’oblio digitale e l’interesse pubblico all’informazione



Nella soluzione del conflitto tra il diritto all’oblio dell’individuo e il diritto all’informazione della cittadinanza prevale il secondo qualora l’interesse pubblico alla notizia sia ancora attuale con riferimento a vicende giudiziarie che, anche se concluse da tempo, abbiano destato un particolare allarme sociale che resta ancora vivo nell’opinione pubblica.

Ci siamo già occupati del “**diritto all’oblio**” a proposito del giornalismo e dell’identità personale nell’attuale contesto digitale. Voglio qui precisare che l’indirizzo consolidato della Suprema Corte, nella sentenza richiamata e in quelle successive, presuppone l’interesse pubblico all’**informazione**, che non deve però confliggere con il fondamentale diritto alla propria **identità sociale**[1].

Nella soluzione del conflitto tra i due diritti bisogna valutare l’attualità dell’interesse pubblico alla notizia con riferimento a **vicende giudiziarie** anche se concluse, perché gli **archivi digitali** devono consentire l’accesso del pubblico alle informazioni, anche private e personali, se queste sono correlate ai contenuti di loro interesse.

Se però tale trattamento automatizzato dei **dati personali** a scopo di **indicizzazione**, nei motori di ricerca, dei contenuti editoriali di un quotidiano si rivelasse illegittimo in riferimento al **tempo trascorso** dai fatti descritti e dalla conseguente **mancanza di un interesse pubblico** alla notizia

sulla persona, l'editore deve adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari a impedire l'indicizzazione dei dati personali nei motori di ricerca[2].

Qualora si trattasse di **aggiornare un articolo** già pubblicato, al fine di rendere effettiva la tutela alla persona che chiede di aggiornare i propri dati per detti motivi, il Garante per la protezione dei dati personali ha poi precisato che non è sufficiente una semplice postilla alla fine dell'articolo: occorre invero la **visibilità dell'aggiornamento**, ai fini di salvaguardare l'attuale identità sociale della persona sia nel titolo della notizia sia nello *snippet*, con la precisazione di tutti gli sviluppi riguardanti la vicenda.

Il **danno reputazionale** che altrimenti il soggetto può far valere giudizialmente non sarà di poco conto, essendo interessata la propria vita privata e l'attuale attività di lavoro.

Il Garante precisa poi che, con riguardo a vicende giudiziarie di particolare gravità prevale l'interesse pubblico a conoscere la notizia sul diritto all'oblio. Vale a dire che, trattandosi in ipotesi di **reati gravi** e che abbiano destato un forte **allarme sociale**, il diritto privato all'oblio soccombe di fronte all'interesse, ancora vivo, dell'opinione pubblica sulla vicenda.

Avv. Giovanni Bonomo – ALP

_____

[1] http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/2017-06-13/il-giornalismo-digitale-e-diritto-oblio–archivi-giornalistici-online-devo-essere-sempre-aggiornati-135316.php

[2] L'art. 6 della direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati richiede al

soggetto responsabile del trattamento dei dati personali, che nel caso dei quotidiani e delle riviste online è l’editore, di renderli “adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati”.

Il diritto all’oblio digitale e l’interesse pubblico all’informazione, articolo di Giovanni Bonomo